

In questo numero:

- **Agevolazioni: bonus facciate per edifici esistenti**
- **IVA: obbligatoria l'insinuazione al passivo per la nota di variazione**
- **IIDD: possibile non svalutare i titoli del circolante**
- **IRPEF: indennità per cessazione dell'incarico di presidente**
- **INPS: trattamento contributivo per i trasfertisti**
- **Transfer pricing: maggiore elasticità degli accertamenti**

LEGAL

- **Condanna del dipendente a contatto con il pubblico per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: datore di lavoro legittimato al licenziamento disciplinare**

AGEVOLAZIONI: BONUS FACCIATE PER EDIFICI ESISTENTI

La legge di bilancio 2020 ha introdotto la nuova **agevolazione fiscale** (c.d. *bonus* facciate) per gli interventi finalizzati al **recupero o restauro delle facciate** esterne degli edifici esistenti, ubicati in zona <A> o del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2.4.1968 n. 1444 (art. 1, commi 219-221, della Legge n. 160/2019). Per tali interventi è riconosciuta una **detrazione** dall'imposta del **90%** della **spesa** sostenuta nel solo anno **2020** (salvo proroghe). Sono **compresi** nell'agevolazione gli **immobili vincolati** che sono stati riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc., ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004. Sulla base della circolare n. 2/E/2020, l'Agenzia ha chiarito che **beneficiano** dell'agevolazione **tutti i soggetti**, persone fisiche e giuridiche, sia privati, sia titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti, associazioni professionali), sia operanti in regime di reddito d'impresa; per questi ultimi, il momento di effettuazione dell'intervento è costituito dal criterio di **competenza** (anche se il soggetto imprenditore, per la determinazione del proprio reddito, segue regole diverse). Il citato documento di prassi **non prevede limitazioni** alla fruizione della nuova detrazione fiscale neppure con riguardo alla **tipologia di immobile** sul quale sono eseguiti gli interventi (abitativi, strumentali, beni merce, beni patrimonio). Non sono previste limitazioni **neppure** per i fabbricati delle società immobiliari **concessi in locazione**.

IVA: OBBLIGATORIA L'INSINUAZIONE AL PASSIVO PER LA NOTA DI VARIAZIONE

Il creditore **non ammesso allo stato passivo** esecutivo del fallimento **non** può emettere la **nota di variazione IVA**, ai sensi dell'art. 26, comma II, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto **non** è soddisfatto il presupposto della **partecipazione alla procedura concorsuale**. E' quanto ha stabilito l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 33 del 9.2.2020. Secondo l'Agenzia infatti solo l'insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo (**purché** il creditore abbia **partecipato al concorso**), giustifica l'emissione della nota di variazione. Come già precisato in passato dall'Agenzia, il **requisito dell'infruttuosità** della procedura concorsuale si realizza alla **scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale**, oppure **in assenza**, di quello per proporre **reclamo** avverso il **decreto di chiusura del fallimento**.

IIDD: POSSIBILE NON SVALUTARE I TITOLI DEL CIRCOLANTE

Anche nella redazione del bilancio 2019 sarà **possibile non svalutare i titoli** iscritti nell'**attivo circolante**, come consentito dal D.M. 15.7.2019. Come già concesso per gli esercizi 2017 e 2018, tenuto conto del perdurare della **situazione di instabilità** e di **inattendibilità dei corsi**, è possibile non recepire **perdite di quotazione**, rispetto al **valore di carico** dei titoli classificati nel circolante. Qualora in **passato** si sia provveduto ad un **svalutazione** e la **quotazione** dei titoli sia **umentata** (rispetto al valore svalutato), anche se il contenuto letterale della norma non lo esplicita chiaramente, è da ritenersi **preclusa** la possibilità di **mantenere i valori più bassi** iscritti nel bilancio precedente; in tal caso si contravverrebbe al principio civilistico del **ripristino** dei valori. Il **limite** al ripristino dei valori è costituito dal **costo sostenuto**.

IRPEF: INDENNITA' PER CESSAZIONE DELL'INCARICO DI PRESIDENTE

Con la risposta n. 27 del 6.2.2020, l'Agenzia delle Entrate si esprime sul corretto trattamento fiscale delle somme erogate all'amministratore dalla società mandante a fronte dell'**anticipata risoluzione del rapporto di lavoro**. A seguito di una sentenza della Corte d'Appello, per effetto dello **scioglimento anticipato dell'Ente**, era riconosciuto all'amministratore un **indennizzo, comprensivo del risarcimento danni**; tale riconoscimento era peraltro **previsto dalla lettera d'incarico** in caso di risoluzione anticipata del rapporto per cause non dipendenti dalla volontà dell'amministratore medesimo. Per l'Agenzia devono essere ricondotte a **tassazione** le indennità corrisposte che abbiano funzione **sostitutiva o integrativa** del reddito del percipiente (in sostituzione di mancati guadagni sia presenti, sia futuri, cioè il lucro cessante). **Non** sono invece soggette a **tassazione** le indennità risarcitorie erogate al fine di risarcire la **perdita economica subita** (danno emergente); in questo caso il soggetto è tenuto a fornire la **prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare del danno**; in **assenza** di tale prova, la somma versata dal datore di lavoro deve essere presuntivamente qualificata come **ristoro della perdita della retribuzione**. Nel caso di specie l'Agenzia non ha rilevato, nella somma riconosciuta all'ex amministratore, la sussistenza di una componente risarcitoria a carico dell'Ente, essendo il rapporto di lavoro cessato perché cessata l'attività, individuando quindi esclusivamente una valenza sostitutiva del reddito non conseguito.

INPS: TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO PER I TRASFERTISTI

Al fine di determinare il trattamento contributivo delle **indennità retributive** percepite dai cosiddetti **trasfertisti**, l'INPS ha emanato la circolare n. 158/2019. Secondo l'istituto, **per individuare** la figura del trasfertista occorrono, contemporaneamente, **tre requisiti**: - **mancata indicazione**, nella lettera di assunzione, della **sede di lavoro**; - svolgimento di un'attività lavorativa che richieda la **continua mobilità del dipendente**; - corresponsione al dipendente di un'**indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa**, senza distinguere se il dipendente sia stato effettivamente in missione e dove questa si sia svolta. In presenza dei predetti requisiti, le indennità o le maggiorazioni di retribuzione corrisposte per il trasfertismo concorrono alla **formazione della base contributiva** solo nella misura del **50%** del loro ammontare. Nella **stessa misura**, tali indennità, concorrono alla **formazione del reddito**, come previsto dall'art. 51, comma VI, del TUIR.

TRANSFER PRICING: MAGGIORE ELASTICITÀ DEGLI ACCERTAMENTI

Le imprese interessate da **operazioni cross-border con imprese associate** devono, al momento della chiusura dei bilanci, verificare che i **prezzi intercompany** applicati nel corso dell'esercizio rispettino il **principio di libera concorrenza** (cd. *arm's length principle*).

Nell'ambito di tale analisi di **transfer pricing**, laddove l'analisi sia incentrata su *benchmark* specifici, occorre considerare le importanti novità legislative, come l'**art. 6 DM 14.5.2018** ai sensi del quale deve considerarsi allineato all'*arm length principle* qualsiasi valore (massimo e minimo compresi) che ricade nel **range interquartile**. Emerge così una **maggiore elasticità** nei processi di aggiustamento dei prezzi di trasferimento, rispetto alla prassi diffusa dell'Amministrazione finanziaria di considerare valore di mercato, nell'ambito del predetto range interquartile, la sola **mediana**. È interessante, infine, notare che la giurisprudenza applica la suddetta norma anche agli anni precedenti il 2019: si veda in tal senso la sentenza n.188/13/20 della C.T. Prov. Milano del 22.1.2020, che ancorchè relativa ad un contenzioso in materia di *transfer pricing* per l'esercizio 2013, ha applicato il principio (più elastico) sancito dal DM 14.5.2018.

LEGAL**CONDANNA DEL DIPENDENTE A CONTATTO CON IL PUBBLICO PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI A FINI DI SPACCIO: DATORE DI LAVORO LEGITTIMATO AL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE**

È **legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al dipendente di una società di trasporti che svolgeva mansioni a contatto con il pubblico, in caso di sua condanna penale per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio**. È quanto disposto dalla **Corte di Cassazione, Sez. Lavoro**, con **sentenza n. 5897/20** emessa in accoglimento del ricorso di un datore di lavoro avverso la decisione della competente Corte di Appello, con cui era stato annullato il licenziamento disciplinare comminato al dipendente a seguito del suo arresto per il predetto reato, con conseguente condanna della società alla sua reintegrazione e pagamento di una indennità. **Ribaltando la sentenza di secondo grado**, invece, la Suprema Corte, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, ha da ultimo **confermato la legittimità del citato licenziamento**, ritenendo **sussistente la specifica gravità del fatto** prevista dal codice disciplinare della società (art. 6) e **la liceità della sanzione**. Invero, secondo l'assunto della Corte di Cassazione, le **attività** che hanno costituito la **fattispecie di reato non sono consone "allo svolgimento di una prestazione lavorativa implicante contatto con gli utenti"** da parte del **dipendente**, la cui **figura era appunto "di rilevanza pubblica"**. Da ciò consegue la piena e legittima riconducibilità della condotta del dipendente nel modello normativo della giusta causa di licenziamento, essendo peraltro i fatti oggetto di condanna in sede penale assistiti dalla connotazione di specifica gravità del fatto. Accolto, dunque, il ricorso e cassata la sentenza con rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	05/03/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	05/03/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	05/03/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,47)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,119	1,123	1,145	Btp vs BUND 10 years	178,3	158,8	246,9
6 mesi	(0,30)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	119,6	121,9	125,9				
1 anno	(0,36)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.